

COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere alla Proposta di Deliberazione di G.C. n. 62 del 19/05/2023, su proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Nunzio Boccia, avente ad oggetto "Lavori di rifacimento del tratto fognario e riqualificazione del tratto stradale di via Roma – rifacimento allacci e riqualificazione di via Cesare Battisti – variazione di bilancio". Allegato al Verbale n. 35 del 29 maggio 2023

Il Collegio

ESAMINATA

La proposta di cui in oggetto a firma dell'Assessore al ramo avv. Giuseppe Catalano, predisposta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Nunzio Boccia.

Si premette che:

- Con determinazione dirigenziale n. 01012/2021 del 01/07/2021 si impegnava contabilmente in bilancio la somma di € 1.335.822,45 sul cap. di spesa n. 21081/30 imp. 1049/2021 (Fpv prenotazione spesa 43/2020) del bilancio comunale (cap. di entrata n. 42081/30 accert. 4520/2020 del bilancio, a valere sulle somme stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 dell'accordo di programma approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 762 del 12/12/2019) e si approvava l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto alla ditta EDIL FERGI SRL P.IVA: 03058861216 C.F. 05189200636, con sede in Giugliano in Campania (NA) cap. 80014 alla Trav. San Luca n. 26, pec: edfergi@pcert.postecert.it, corrispondente ad un importo complessivo di € 829.298,29 oltre IVA, di cui € 31.757,90 per oneri di sicurezza, ed oltre alle migliorie offerte;
- Con determinazione dirigenziale n. 62/2022 del 04/02/2022 si approvava la rimodulazione del quadro economico dei lavori indicati in oggetto;
- Con contratto di appalto rep. 3778 del 02/12/2021, sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 C.F. 05189200636 sopra richiamata.
- Con determinazione dirigenziale n. 190/2022 del 09/03/2022 si approvava la richiesta della ditta esecutrice EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 C.F. 05189200636, di anticipazione del 30 % dell'importo contrattuale di cui all'art. 35 co. 18 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

In proposta si dà atto che alla data del 31/12/2022, alla luce delle registrazioni contabili, residuano:

- a) entrata per € 1.061.808,61 di cui € 1.061.808,61 di residui attivi codice capitolo competenza 2022 4.200.01.105.42081.30.00 4.02.01.01.001;
- b) spesa per € 1.061.808,61 di cui € 1.061.808,61 di residui passivi codice capitolo competenza 2022 10.05.2.202.105.BBB.21081.30.00 2.02.01.09.012;

Non è dato sapere se il residuo attivo in entrata sia stato conservato in base all'art. 179, c. 2, lett. c-bis, a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al finanziamento. In ogni caso,

l'accertamento eseguito nel 2020 ha dato vita alla reimputazione, nell'esercizio 2021, di uno stanziamento di spesa la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il fondo pluriennale vincolato.

Infatti, l'art. 190 del tuel precisa che costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi dell'art. 183 e non pagate entro il termine dell'esercizio, mentre le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa, a meno che non siano correlate a entrate a specifica destinazione già accertate nel qual caso sono reimputate nell'esercizio in cui saranno esigibili, sulla base di un cronoprogramma di spesa e trovano copertura finanziaria attraverso il fondo pluriennale vincolato.

Tanto premesso, si ricorda che, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del d.lgs. n. 267/2000 (secondo cui non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata), a norma dell'articolo 1, comma 457, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, per i comuni e per le province in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione; essa è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

A seguito della dichiarazione di dissesto, con effetto dall'1.1.2022, non è stato possibile riportare nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato somme finanziate da avanzo o reimputate con ricorso al FPV per cui nel rendiconto 2021 andavano eliminati tali residui e reiscritti ex novo nel 2022, operazione che tardivamente si intende eseguire con la proposta in esame apportando variazione al bilancio di previsione 2021- 2023, per l'annualità 2023, esercizio provvisorio, come da prospetto appresso riportato:

VARIAZIONE N. 55/2023

	VARIAZIONE N. 55/2023	
ENTRATA		
Codice	Descrizione	Anno 2023
	PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE	
	DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI CENTRO	
	CITTADINO. INTERVENTO 2 RIQUALIFICAZIONE	
	STRADA ADIACENTE SAGRATO BASILICA DI	
4.200.01.105.42081.30.00	SANT'ANTONIO, VIA C. BATTISTI E VIA ROMA.	1.061.808,61
	SPESA	
Codice	Descrizione	Anno 2023
	PIANO MANUTENTIVO RIQUALIFICAZIONE	
	STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO	
	CITTADINO. INTERVENTO 2 RIQUALIFICAZIONE	
	STRADA ADIACENTE SAGRATO BASILICA DI	
10.05.2.202.105.BBB.21081.30.00	SANT'ANTONIO, VIA C. BATTISTI E VIA ROMA."	1.061.808,61

Il ricorso all'assunzione di una variazione da assumere con urgenza dalla G.C. coi poteri del consiglio, ai sensi del disposto di cui all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, viene motivata in quanto necessaria all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, la cui posposizione dei termini comporterebbe gravi danni all'Ente.

Al riguardo, va osservato che l'adozione, da parte dell'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 175, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000, di variazioni al Bilancio, assumendo i poteri del Consiglio, salvo ratifica, non deve rappresentare una regola, bensì un'eccezione dettata da adeguata motivazione.

VISTE

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 14.06.2022, con la quale si è formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Afragola;
- la deliberazione Commissariale n. 76 del 18.08.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati;
- la deliberazione Commissariale n. 85 del 22.09.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2022 del 14.06.2022 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 e i suoi allegati;
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1. lett. b);
- il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO

- che la variazione è disposta ai sensi dell'art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento;
- che con la variazione in esame viene garantito il pareggio complessivo del bilancio, nonché l'equilibrio della gestione corrente e della gestione in conto capitale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del TUEL

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di G.C. n. 62 del 19/05/2023 di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

avv. prof. Carmine Cossiga dott. Giuseppe Annese dott. Gennaro Iervolino